

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

1.dr. Antonietta Savino	Presidente rel.
2.dr. Stefania Basso	Consigliere
3.dr. Daniele Colucci	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20 maggio 2022 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1850 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2021

TRA

Marino Ciro, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, presso il quale elettivamente domicilia in Aversa (CE), via S. Tommaso D'Acquisto n.200

APPELLANTE

E

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Imbriaci, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via De Gasperi n.55

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18/6/21, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.718/21 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata la sua domanda, volta ad ottenere l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di mobilità per il periodo dal 19/12/14 al 19/9/18 e la conseguente condanna dell'Inps al relativo pagamento.

L'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione per avere il Tribunale accolto l'eccezione di decadenza ex art. 129 rdl 1827/1935.

Ha chiesto, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda di prime cure.

L'Inps, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto per i motivi espressi nella memoria difensiva.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto è infondato e pertanto va rigettato.

Ed invero la giurisprudenza consolidata, a cui si è conformato il Tribunale, è nel senso che anche per l'indennità di mobilità sia necessaria la domanda dell'interessato da presentare nei termini previsti per indennità di disoccupazione.

Secondo l'orientamento fatto proprio anche dalle Sez. Unite (sentenza n.17389 del 06/12/2002), infatti, "l'indennità di mobilità, di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all'INPS - che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relative condizioni entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l'indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operato nel comma dodicesimo del citato art. 7 (sì che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell' indennità di mobilità), così com'è dimostrato, d'altra parte, dalla disposizione di cui alla L. 23 maggio 1997, n. 135, art. 20 - ter, che ha introdotto una sanatoria per le domande di concessione dell' indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le quali si fosse già avverata la "decadenza" dal relativo diritto. (nello stesso senso, Cass. sentenza n.18528 del 09/09/2011; n.27674 del 20/12/2011, 2012/24159, Cass. 24 giugno 2013, n.15770, 2017/7521 e 2019/11704).

La Suprema Corte (cfr sentenza n.17404/2016) ha anche rilevato che la decadenza dal diritto all'indennità suddetta, ove l'assicurato non abbia tempestivamente presentato la domanda di ammissione al beneficio (entro 60 giorni dall'inizio del periodo di disoccupazione), ha carattere generale perchè soddisfa l'esigenza di assicurare all'INPS la possibilità di effettuare tempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione di tutti i lavoratori in genere.

La decorrenza del termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di indennità di mobilità comporta la decadenza del diritto alla prestazione, e non ai soli ratei di indennità già scaduti prima della presentazione della domanda. In tal senso depone il chiaro dettato normativo dell'art. 129, comma 5, nella parte in

cui prevede la "cessazione" del diritto dell'assicurato di essere ammesso al godimento dell'Indennità di disoccupazione, senz'alcun riferimento ai ratei maturati.

La decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell'interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 9 giugno 2005, n. 12163).

Correttamente, quindi, il primo giudice non ha ritenuto tempestiva la domanda amministrativa proposta solo il 25/2/16, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro del 16/7/09, data del licenziamento, a nulla rilevando la sentenza del Tribunale di Napoli del 19/5/15, che aveva riconosciuto il diritto dell'odierno appellante all'iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal 16/7/09.

Ed invero, come rilevato dall'Inps, oltre al fatto che la predetta sentenza non fa stato nei suoi confronti, essendo stata resa tra il Marino e la Regione Campania, l'iscrizione nelle liste di mobilità è cosa diversa dall'indennità di mobilità, rappresentando soltanto una delle condizioni per beneficiare della prestazione in oggetto.

Ne consegue che l'appellante avrebbe dovuto inoltrare tempestiva istanza all'INPS per ottenere l'indennità di mobilità, a decorrere dallo stesso dies a quo sopraindicato come data di cessazione del rapporto, non rilevando a tal fine l'inerzia del datore di lavoro o il mancato perfezionamento della procedura di mobilità; la Suprema Corte ha osservato che neppure la natura irregolare del rapporto, successivamente riconosciuto in via giudiziale, e neppure il modo (formale o meno) attraverso cui si fosse prodotta la fattispecie estintiva del rapporto, rilevano ai fini in esame (cfr. Cass. 2017/7521).

In conclusione, per tutto quanto fin qui rilevato, assorbente di ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato e l'impugnata sentenza confermata.

Anche le spese di lite del presente grado di giudizio si compensano attesa la natura della causa e le ragioni della decisione.

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del gravame, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto il contributo.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Rigetta l'appello.

Compensa le spese del grado.

Dà atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto.

Napoli 20.5.2022

Il Presidente rel. est.